

**Penale Sentenza Sez. 6 Num. 13378 Anno 2015**

**Presidente: ROTUNDO VINCENZO**

**Relatore: CAPOZZI ANGELO**

**Data Udiienza: 16/04/2015**

**Omissis**

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza del 4.12.2014 il Tribunale di Roma, a seguito di istanza di riesame nell'interesse dell'indagato D.G.L. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del locale Tribunale in data 18.11.2014, ha confermato detto decreto che, in ragione del fumus del reato di cui all'art. 348 cod. pen., **contestato al predetto per aver esercitato abusivamente la professione di biologo senza possedere il titolo e l'abilitazione richiesti, ha sottoposto a vincolo cautelare una stanza di un appartamento.**

2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo:

2.1. Violazione dell'art. 325 cod. proc. pen.; motivazione inesistente o apparente in ordine agli elementi forniti dalla difesa relativi alla legittimità della condotta contestata. In particolare, il Tribunale non avrebbe considerato la documentazione prodotta dalla difesa palesemente contrastanti con l'accusa e non giustificando il rigetto della affermazione **secondo la quale l'indagato poteva legittimamente esercitare la propria professione di naturopata, praticando i test sulle intolleranze alimentari - anche per la sua abilità nell'uso del relativo macchinario - estranei alla prescrizione di diete.**

Tanto, tra l'altro, avrebbe dovuto consentire il dissequestro di tale macchinario.

2.2. Violazione dell'art. 325 cod. proc. pen.; omessa valutazione di elementi forniti dalla difesa o inesistenza della motivazione in ordine alle indagini difensive prodotte al Tribunale del riesame non essendo chiarito il percorso motivazionale per il quale dette dichiarazioni raccolte dal difensore non sarebbero idonee ad annullare quelle raccolte in sede di indagini.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è inammissibile.

1. E' orientamento costante che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di **sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge**, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto). (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 Rv. 239692 Ivanov); ancora, è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti

minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).

2. Nella specie, la ordinanza impugnata ha confermato la sussistenza del fumus delicti sul fondamentale rilievo secondo il quale - difformemente rispetto alle dichiarazioni rese al difensore - le dichiaranti in sede di indagini di P.G. avevano riferito di aver ricevuto la prescrizione di vere e proprie diete, come confermato dal rinvenimento di numerose schede pazienti e di specifiche prescrizioni alimentari. Ebbene tale attività - con la connessa precedente anamnesi e successivo controllo e misurazione dei risultati -, alla stregua del parere del Consiglio Superiore della sanità, è attività riservata al medico chirurgo nutrizionista e al biologo.

Quanto al periculum in mora, l'utilizzo delle attrezzature e dei beni è stato ritenuto strumentale allo svolgimento della illecita attività.

3. Pertanto, in presenza del congruo apparato argomentativo esposto, esula dai motivi per i quali è previsto ricorso la deduzione in fatto della diversa attività di naturopata da parte del ricorrente, come pure manifestamente infondata è la doglianza in ordine alla assenza di motivazione sulle allegazioni e deduzioni difensive, svolta - invece - correttamente nell'alveo demandato al controllo del Tribunale.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.